

I residui di oppiacei vanno smaltiti in Farmacia

L'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della Salute in data 26 ottobre 2007 esprime un parere sullo smaltimento dei farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.

I farmaci oppiacei residuati a domicilio per interruzione della cura o per decesso del paziente dovrebbero preferibilmente essere portati in farmacia e gettati negli appositi contenitori dei farmaci scaduti, senza che questo costituisca presa in carico da parte del farmacista del residuo.

Attualmente, infatti, la maggior parte dei farmaci oppioidi scaduti o residuati per interruzione della terapia o per decesso del paziente cui erano stati prescritti avviene ad opera del paziente medesimo o di suoi familiari e quasi sempre i farmaci vengono gettati nella comune spazzatura. Il DPR 253 all'articolo 4, comma 8 prevede che tutti i farmaci, compresi gli oppiacei debbano essere distrutti mediante incenerimento e pertanto viene meno il disposto del D. M. 219/2000 che prevedeva invece che i farmaci oppiacei fossero inceneriti in appositi impianti autorizzati in base al D. Lgs 22/1997 in quanto assimilabili ai rifiuti pericolosi.

Circolare Ministeriale del Ministero della Salute 26 ottobre 2007:

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1356_allegato.pdf